



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 - Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale n. 116 del 20 giugno 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

"IL CALCIO SANNITA E LE SUE PROBLEMATICHE"

SALONE D'ONORE DEL COMITATO PROVINCIALE CONI

BENEVENTO – VIA SANTA COLOMBA, 143 – VENERDÌ 21 GIUGNO 2013 – ORE 19.00

Nell'ambito degli incontri con le società, il C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C., in collaborazione con la Delegazione Provinciale di Benevento, organizza una riunione sul tema ***"Il Calcio sannita e le sue problematiche"***.

L'incontro si terrà **domani, venerdì 21 giugno 2013**, alle **ore 19.00**, presso il **Salone d'onore del Comitato Provinciale CONI**, in via Santa Colomba, 143 – Benevento.

Il dibattito sarà introdotto e moderato da **Andrea Vecchione**, *Segretario del C.R. Campania – LND – FIGC*.

Alla riunione interverranno:

- **Enzo Pastore**, *Presidente del C.R. Campania – LND – FIGC*;
- **Domenico Giulio Iacoviello**, *Vice Presidente vicario del C.R. Campania – LND – FIGC*;
- **Antonio Giorgione**, *Delegato Provinciale FIGC di Benevento*.

In considerazione dell'assoluta rilevanza del tema, si invitano le società, in particolare quelle sannite, ad intervenire alla riunione, nel corso della quale saranno illustrate, altresì, anche le nuove procedure per il tesseramento dei calciatori dilettanti da effettuarsi con la modalità on-line.

* * * * *

ISCRIZIONI E TESSERAMENTO DILETTANTI ED S.G.S. ON-LINE

ADEMPIMENTI FISCALI

CORSI PER L'ABILITAZIONE AD "ALLENATORE DILETTANTE"

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

RIUNIONI PROVINCIALI E ZONALI

In preparazione alle prescrizioni per l'inizio dell'imminente stagione sportiva 2013 / 2014 (**Iscrizioni on-line per tutti i Campionati – Tesseramento calciatori/trici DILETTANTI ed S.G.S. on-line – Adempimenti fiscali – Corsi per l'abilitazione ad "Allenatore Dilettante" per le società dalla Prima Categoria in poi**), questo C.R. Campania ha determinato una serie di incontri provinciali con le società, nel corso dei quali saranno illustrate ed approfondite, attraverso la presenza dei massimi Dirigenti del Comitato e delle Delegazioni Provinciali, nonché di esperti nelle specifiche materie, le procedure relative alle tematiche innanzi indicate. **Il calendario delle innanzi indicate riunioni sarà pubblicato la prossima settimana sul Sito Internet di questo C.R.**

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE
TRASFERIMENTI DI SEDE
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ
SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE –
disciplinata dall'art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile)
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ' DI CAPITALI. Delibera
di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg.
del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile).
ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile da giovedì 30 maggio u.s.** presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 20 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

Trascorso il termine di giovedì 20 giugno 2013, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate.

Di seguito, si indicano le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi:

1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15, delle N.O.I.F., riepilogate nella nota sotto-indicata:

- la domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2013-2014;**
- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi) e alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato;**
- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili;
- il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite per l'eventuale regolarizzazione.

2. FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo** Atto costitutivo e dal **nuovo** Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con **identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C. e dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre la giornata odierna, 20 giugno 2013, per l'inoltro alla L.N.D. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione sarà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti**;

3. SCISSIONI

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). **Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla scissione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti**;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque:
elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7, delle N.O.I.F.

4. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

5. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).

Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4).

6. CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il **5 luglio 2013**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

La procedura corretta della **trasformazione** da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **5 Luglio** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata **dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Si precisa che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire alla segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., **entro oggi, 20 giugno 2013, per essere inoltrate alla Segreteria della L.N.D.** al fine di consentire, in tempo utile, il successivo inoltro alla Segreteria Federale.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il **Comunicato Ufficiale n. 200/A** del 17 giugno u.s., della F.I.G.C., relativo alla **modifica dell'art. 41 ed all'abrogazione della norma transitoria n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- **Circolare n. 58** del 17 giugno u.s., relativa alle **modalità e procedure in ordine alla variazione di attività di cui all'art. 118 NOIF, valide per la Stagione Sportiva 2013-2014;**
- **Comunicato Ufficiale n. 300** del 17 giugno u.s., relativo ai **risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno del secondo turno delle gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2012/2013 (Due Torri / Torrecuso Calcio: 2 – 1, risultato con il quale il Torrecuso Calcio è stato promosso al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2013/2014).**

* * * * *

SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI

CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2012/2013

CHIUSURA DEL CORSO DI NAPOLI: GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2013

CHIUSURA DEL CORSO DI CASERTA: MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2013

CHIUSURA DEL CORSO DI SALERNO: [LUNEDÌ 24 GIUGNO 2013](#)

CHIUSURA DEL CORSO DI BENEVENTO: VENERDÌ 28 GIUGNO 2013

In analogia alle precedenti stagioni sportive, nell'ambito della *Scuola permanente di Formazione dei Dirigenti Sportivi*, il C.R. Campania – L.N.D., anche per la corrente stagione sportiva ha indetto altri quattro *Corsi* (rispettivamente, presso gli Atenei: *Federico II*, di Napoli; *Università del Sannio*, di Benevento; *Università di Salerno* e presso *il Salone C.O.N.I. di Caserta*).

Dopo le tesine finali del Corso di Caserta, svoltesi ieri, mercoledì 19 giugno 2013, che hanno pertanto, chiuso il medesimo *Corso*, le altre prove finali saranno svolte come segue:

[CORSO di SALERNO](#)

presso l'**Aula 4** del Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell'Università degli Studi di Salerno, in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale, Ponte don Melillo: **[lunedì 24 giugno 2013 \(chiusura del Corso\)](#)**.

CORSO di NAPOLI

presso la sede di via Nuova Marina, n. 33, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Federico II" in Napoli: **giovedì 27 giugno 2013 (chiusura del Corso)**.

CORSO di BENEVENTO

presso l'**Aula Magna** del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi del Sannio, in Benevento, via delle Puglie, n. 82: **venerdì 28 giugno 2013 (chiusura del Corso)**.

* * * * *

ANOMALIE NEL TABULATO DEI CALCIATORI TESSERATI

Le società di questo C.R. Campania – L.N.D. possono controllare l'elenco dei calciatori tesserati a loro favore, utilizzando la procedura *on-line*, nella sezione **Atleti** del menu principale, alla voce *Tabulato Calciatori Dilettanti*.

Esse sono tenute, altresì, nel loro interesse sportivo, a segnalare eventuali anomalie od imperfezioni.

* * * * *

PUBBLICAZIONE SUL *SITO INTERNET* DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE

Il C.R. Campania, preso atto che, come per le passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 2 luglio 2011, pagg. 86 ed 87 (paragrafo "Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo).

* * * * *

Modifiche al programma gare del 23 giugno 2013

Di seguito si pubblica il programma delle gare in calendario nella giornata di gare di cui all'epigrafe, con il prospetto **aggiornato** dei campi di giuoco, orari e giorni:

- gare di play-off e play-out dei vari Campionati, pubblicate negli appositi paragrafi.

Tutte le gare elencate si disputeranno **domenica 23 giugno 2013**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 22 giugno 2013**.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE QUATTRO SOCIETÀ PERDENTI LA GARA DI CUI ALLA LETTERA B), O CONSIDERATE NON VINCENTI, COME DALLA LETTERA D):

alle quattro società, di cui innanzi, è riservata priorità assoluta, esclusivamente per l'anno sportivo 2013/2014, in ordine all'ammissione al Campionato di Promozione, fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, senza obbligo, entro tale limite, di presentazione della domanda di ammissione. In tale circostanza dovrà essere formalizzata l'iscrizione al Campionato di Promozione 2013/2014 entro il termine di scadenza ordinatorio. Nell'ipotesi di posti vacanti, nell'organico del Campionato di Promozione 2013/2014, in numero inferiore a quattro, l'ordine di graduatoria delle quattro società, di cui al titolo di questo paragrafo, sarà stabilito attraverso il punteggio determinato nel rispetto dei "Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2013/2014", pubblicati in allegato al C.U. n. 20 del 6 settembre u.s. di questo C.R. L'ammissione al Campionato di Promozione 2013/2014, mediante la riserva di priorità assoluta, di cui a questo paragrafo, non è considerata "non ammissione" e, di conseguenza, comporta la preclusione, di cui al n. 5) della pag. 11 dello specifico Allegato ("Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2013/2014") al C.U. n. 17 del 6 settembre u.s. di questo C.R.

Va sottolineato che in caso di rinuncia, ad una gara (anche ad una sola, nell'eventualità di più gare) di spareggio (sia in ordine ai *Play-off* e/o ai *Play-out* del Campionato Regionale di Prima Categoria), la società interessata perde il diritto di priorità assoluta riservato alle quattro società perdenti le gare di cui alla lettera B), o considerate non vincenti, come dalla lettera D). e sarà, inoltre, gravata dal motivo di preclusione di cui al punto 11) dei Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di categoria superiore.

* * * * *

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE 2012/2013

GARE DI PLAY-OFF

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei *play-off* del Campionato Regionale di Calcio Femminile 2012/2013. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, esse saranno disputate come segue:

PRIMO TURNO: domenica 23 giugno p.v. – ore 16.30

Girone A

2^a contro 5^a PRATER CLUB NAPOLI CALCIO ROSA SALERNO NON GIOCASI (*)
3^a contro 4^a SPORT NAPOLI POLISP. TUFARA UNITA "ARIMATEA" – VARCATURO – GIUGLIANO

(*) la gara innanzi indicata non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno la società PRATER CLUB NAPOLI.

In caso di parità al termine della gara innanzi indicata, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari della gara di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

SECONDO TURNO: domenica 30 giugno p.v. – ore 16.30

Girone A

----- PRATER CLUB NAPOLI Vincitrice 3^a contro 4^a CAMPO MIGLIORE CLASSIFICATA

In caso di parità al termine della gara innanzi indicata, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari della gara di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

La società vincente la gara, di cui al secondo turno di play-off, o considerata vincente, come dal paragrafo precedente, sarà considerata *seconda classificata* e potrà produrre domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie "A2" 2014/2015; analoga domanda potrà essere presentata dalla società perdente la gara di finale play-off (considerata quale terza classificata).

RISULTATI GARE DEL 16 GIUGNO 2013

PRIMA CATEGORIA

PLAY OFF

SAN MARCO EVANGELISTA	MONDRAGONE CALCIO	0 - 0 d.t.s.
FOOTBALL C. PAOLISI 992	SPORTING GUARDIA	1 - 2
REAL NOLA 2005	SUMMA RIONALE TRIESTE	5 - 1
UNIONE SOLOFRA MONTORO	SPORTING ATRIPALDA	0 - 2
CENTRO STORICO SALERNO	RISTOR LETTERE F.C	1 - 2
OLYMPIC SALERNO	ATLETICO PER NIENTE	2 - 1
CILENTO CALCIO	SASSANO CALCIO	2 - 1 d.t.s.

SECONDA CATEGORIA

PLAY OFF

ATL. S. MARIA LA CARITÀ	PAOLO MASULLO F.C.	0 - 0
CANDIDA	UNITAS MOLINA	2 - 1
VIRTUS TALANICO S. FELICE	CASTELLANA CALCIO	4 - 0
SAN MICHELE OLEVANO	CALCIO ARIANO MANNA	0 - 3
CRAL FINCANTIERI ST.	SPORTING CASANDRINO	0 - 2
REAL MACERATESE CALCIO	CAGGIANESE	0 - 0

REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A - 15 Giornata - R

CALCIO ROSA SALERNO	- POLISPORTIVA TUFARA UNITA	4 - 2
FEMMINILE PONTECAGNANO	- CENTRO ESTER	6 - 1
NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO	- SPORT NAPOLI	5 - 0
OASI S. ANASTASIA	- CALCIO ROSA NOCERA	3 - 0
PRATER CLUB NAPOLI	- DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	1 - 5
REAL SAN TAMMARO 2012	- NAPOLI DREAM TEAM	2 - 12
SPORTING TEAM	- PRO CALCIO DONNE	2 - 0
VIRTUS PARTENOPE	- PADULA CALCIO FEMMINILE	0 - 3

CALCIO A CINQUE SERIE D

PLAY OFF

MONTELLA	ATHLETIC FOOTBALL	2 - 1
SAN GREGORIO	CLUB PARADISO ACERRA	5 - 2
STELLA NASCENTE C5	REAL FIVE PONTELANDOLFO	3 - 2
DALMATIA FUTSAL CENTER	SOCCER VOMERO VIP CLUB	4 - 3

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 18/6/2013, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RECLAMO FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 – GARA FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 / SPORTING GUARDIA DEL 16/6/2013

Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo inviato tempestivamente, rileva preliminarmente che non vi è la prova dell'invio del reclamo alla società controparte, prova da allegare entro il termine delle ore 24.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara. Invero, la società reclamante ha inviato il reclamo in data 17/6/2013, ore 21.05, ed ha allegato una copia della ricevuta via fax che non è stata recapitata alla società controparte; per errore di trasmissione. Tale strumento non è idoneo a provare la regolarità della proposizione del reclamo nei termini abbreviati. Considerato che tale omissione, ai sensi dell'articolo 29 nr. 3, 5 e 7 C.G.S., così come pubblicato sul C.U. n. 120/A del 17/1/2013 della F.I.G.C. e riportato sul C.U. n. 75 del 31/1/2013, pag. 1513, del C.R. Campania, per l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare play off e play out dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e calcio a 5 maschili e femminili L.N.D. stagione sportiva 2012/2013, preclude l'esame del gravame nel merito. per tali motivi;

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della reclamante; di omologare il risultato acquisito sul terreno di gioco con il punteggio della gara F.C. Paolisi 992 – Sporting Guardia: 1-2.

GARE DI PLAY-OFF DEL 16/ 6/2013

A CARICO DI SOCIETÀ

FOOTBALL CLUB PAOLISI 992

RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ED IN BASE AL PRINCIPIO DELL'AFFLITTIVITÀ DELLA SANZIONE, CONSEGUENZIALE RETROCESSIONE AGGIUNTIVA AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2013/2014 (EX ART. 18, lettera h), C.G.S.)

(PIÙ AMMENDA DI € 1000=MILLE ED OBBLIGO DI DISPUTA, A PORTE CHIUSE, DI SEI GARE INTERNE)

Propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, colpivano con lanci di uova i tesserati della squadra ospite e le Forze dell'Ordine che scortavano gli stessi calciatori; inoltre, nel corso della gara facevano esplodere numerosi petardi; a fine gara, dopo il triplice fischio tutti i calciatori ed i dirigenti della squadra locale aggredivano l'arbitro colpendolo con calci e pugni su tutto il corpo, ingiuriandolo e minacciandolo, causandogli forte dolore e lesioni; inoltre, cinque propri sostenitori, scavalcavano la rete di recinzione e partecipavano all'aggressione nei confronti del d.d.g. e colpivano, altresì, un commissario di campo con due schiaffi; solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine e dei Commissari di Campo, il d.d.g. riusciva a raggiungere lo spogliatoio; ciò nonostante, gli stessi facinorosi inseguivano il d.d.g. riuscendo a sfondare la porta dello spogliatoio arbitrale; successivamente gli stessi facinorosi, reiteravano le ingiurie e le minacce nei confronti dell'arbitro, costringendo l'ambulanza a ritardare il trasporto in ospedale del d.d.g. (Rapporto arbitro e commissari di campo).

AMMENDA

Euro 220,00 CENTRO STORICO SALERNO

Propri sostenitori, durante il primo tempo, attingevano con sputi alcuni calciatori avversari, inoltre al termine della gara lanciavano alcune bottigliette semipiene verso gli stessi, senza conseguenza.

Euro 150,00 MONDRAGONE CALCIO

Propri sostenitori, facevano esplodere alcune bombe carta nel settore a loro riservato.

Euro 120,00 UNIONE SOLOFRA MONTORO

Propri sostenitori, verso la metà del primo tempo, lanciavano verso la panchina ospite alcune bottigliette ed un fumogeno senza conseguenze.

Euro 60,00 CILENTO CALCIO

Durante la gara, propri sostenitori facevano esplodere due petardi.

Euro 30,00 SAN MARCO EVANGELISTA

Carenze igieniche degli spogliatoi.

Euro 20,00 SPORTING GUARDIA

Ritardo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15/12/2013

RUSSO GIUSEPPE (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

Minacciava ripetutamente il d.d.g., ostacolandone con la sua condotta il trasporto in ospedale. (Rapporto C.C.)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 7/2013

DI MARTINO DOMENICO (RISTOR LETTERE F.C.)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 7/2013

SERGIO SAVERIO (SAN MARCO EVANGELISTA)

CAMMARANO GIOVANNI (SASSANO CALCIO)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 15/ 6/2014

CARBONE ANTONIO (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

A fine gara, aiutato da altri tesserati, colpiva con ripetuti calci lo spogliatoio arbitrale, rompendo la porta che veniva divelta. Munito delle chiavi per aprire l'ingresso al campo di gara, disattendeva l'ordine di aprire impartito dai commissari. (R.c.c.).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

D AMBROSIO ALFREDO (MONDRAGONE CALCIO)

Si avvicina all'arbitro con fare minaccioso, ingiuriandolo e minacciandolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAVELLA VALERIO SALVATO (ATLETICO PER NIENTE)

CIARAVOLO ROBERTO (MONDRAGONE CALCIO)

RAFFONE ANTONIO (MONDRAGONE CALCIO)

DI MAIO MARIO (SAN MARCO EVANGELISTA)

CARUSO ANGELO (SASSANO CALCIO)

CAMPANA FABIO (SPORTING GUARDIA)

GALDI SIMONE (UNIONE SOLOFRA MONTORO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (ART. 19, COMMA 3, C.G.S.)

LOFFREDO ANTONIO (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

Approfittando dell'aggressione all'arbitro perpetrata da un suo compagno di squadra, a fine gara, colpiva in maniera vile, alle spalle, senza che l'arbitro potesse difendersi, con un calcio alla schiena, e con un forte pugno all'occhio destro, procurando forte dolore all'arbitro, rendendone necessario il trasporto in ospedale.

PERROTTA CLEMENTE (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

A fine gara, colpiva il d.d.g. con forti pugni all'occhio destro ed alla testa; altresì attingeva l'arbitro con uno sputo al petto, ed in ultimo, colpiva il d.d.g. con forti calci alle gambe, rendendone necessario il trasporto in ospedale.

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2013

POSSEMATO NICOLA (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)

Al fine di aggredire il d.d.g., aiutato da un altro tesserato, colpiva reiteratamente la porta dello spogliatoio arbitrale, che veniva divelta. (Rapporto C.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

D AMBROSIO ALFREDO	(MONDRAGONE CALCIO)	SODANO VINCENZO	(MONDRAGONE CALCIO)
CAPORASO SALVATORE	(SUMMA RIONALE TRIESTE)		

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BUONO LUIGI	(ATLETICO PER NIENTE)	APICELLA GIUSEPPE	(CENTRO STORICO SALERNO)
COPPOLA GIULIANO	(CENTRO STORICO SALERNO)	IANNONE ENNIO	(CENTRO STORICO SALERNO)
GRANOZI GIUSEPPE	(CILENTO CALCIO)	MANGANELLI ALESSANDRO	(CILENTO CALCIO)
MARGIOTTA LORENZO	(CILENTO CALCIO)	ROSSI ALFREDO	(CILENTO CALCIO)
FERRETTA WALTER	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)	FUCCIO PIETRO	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
LOFFREDO ANTONIO	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)	LOMBARDO PASQUALE	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
POSSEMATO NICOLA	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)	RIOLA NICOLA	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
VERLEZZA DANIELE	(FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)	FORTUNATO MARIO	(MONDRAGONE CALCIO)
PENNIELLO PASQUALE	(MONDRAGONE CALCIO)	ACQUAVIVA OSVALDO	(OLYMPIC SALERNO)
CORBO ROBERTO	(OLYMPIC SALERNO)	FESTA MARIO	(OLYMPIC SALERNO)
GASPAROTTI ALBERTO	(OLYMPIC SALERNO)	CHIRICOLO VINCENZO	(REAL NOLA 2005)
D ANIELLO ALFONSO	(RISTOR LETTERE F.C.)	FONTANELLA GAETANO	(RISTOR LETTERE F.C.)
RUOCCO FRANCESCO	(RISTOR LETTERE F.C.)	AMATO ANIELLO	(SAN MARCO EVANGELISTA)
BOTTIGLIERO FRANCESCO	(SAN MARCO EVANGELISTA)	DEL PRETE CRISTIAN	(SAN MARCO EVANGELISTA)
MERENDA RAFFAELE	(SAN MARCO EVANGELISTA)	VIGORITO IVANO	(SAN MARCO EVANGELISTA)
ALBANO LUIGI	(SASSANO CALCIO)	GRIECO FRANCESCO	(SASSANO CALCIO)
PASTORE MARCO	(SASSANO CALCIO)	CUCCINIELLO RICCARDO	(SPORTING ATRIPALDA)
GENCO ROBERTO	(SPORTING ATRIPALDA)	PISATURO ANTONIO	(SPORTING ATRIPALDA)
DI SANTO RAFFAELE	(SPORTING GUARDIA)	MUSTONE LUIGI	(SPORTING GUARDIA)
VARRICCHIO OSVALDO	(SPORTING GUARDIA)	BOVE GIUSEPPE	(SUMMA RIONALE TRIESTE)
CAPASSO FRANCESCO	(SUMMA RIONALE TRIESTE)	SECONDULFO DANIELE	(SUMMA RIONALE TRIESTE)
DE MAIO ANTONIO	(UNIONE SOLOFRA MONTORO)	FAGGIANO MARIO	(UNIONE SOLOFRA MONTORO)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARA SAN MICHELE OLEVANO – CALCIO ARIANO MANNA DEL 16/6/2013

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, nonché i supplementi dei Commissari di Campo, accertata la presenza della F.P. rileva che al 92° del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica del direttore di gara a favore della squadra ospite, alcuni calciatori della società San Michele Olevano, ed in particolare i calciatori n. 1 Nicolino Valerio, n. 13 Ciatelli Gerardo, n. 4 Nicolino Tommaso, n. 5 Campione Alessandro, e n. 11 Moscatiello Giovanni, aggredivano con calci e pugni i dirigenti e l'allenatore della società Calcio Ariano Manna. A questo punto, l'arbitro sospendeva definitivamente la gara, considerato anche che doveva notificare ai predetti calciatori i relativi provvedimenti disciplinari con la conseguenziale sospensione della stessa per inferiorità numerica della società San Michele Olevano. Visto gli art. 4 e 17 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla società San Michele Olevano la perdita della gara con il risultato di 0-3; commina, altresì, l'ammenda di € 300.00 alla società San Michele Olevano. Per i fatti in narrativa relativi ai singoli si rimanda alla camicia di gara.

GARE DI PLAY-OFF DEL 16/ 6/2013

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 300,00 SAN MICHELE OLEVANO

Propri sostenitori ingiuriavano e minacciavano i tesserati della società ospitata per tutta la durata della gara; altresì, li attingevano ripetutamente con sputi. A fine gara propri sostenitori, nonché propri tesserati ingiuriavano e minacciavano il d.d.g. Propri tesserati causavano la sospensione della gara.

Euro 10,00 CAGGIANESE

Mancanza cartelloni sostituzioni.

Euro 10,00 REAL MACERATESE CALCIO

Mancanza cartelloni sostituzioni.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

NICOLINO VALERIO (SAN MICHELE OLEVANO)

Colpiva con calci e pugni un tesserato della società avversaria, fermato dall'intervento dei commissari di campo, reiterava successivamente nella condotta violenta. Il suo comportamento causava la definitiva sospensione della gara. A fine gara ingiuriava e minacciava l'arbitro.

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

NICOLINO TOMMASO (SAN MICHELE OLEVANO)

Colpiva con calci e pugni un tesserato della società avversaria, causando la definitiva sospensione della gara. Ingiuriava e minacciava l'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CAMPIONE ALESSANDRO (SAN MICHELE OLEVANO)

Colpiva con calci e pugni un tesserato della società avversaria, causando la definitiva sospensione della gara.

CICATELLI GERARDO (SAN MICHELE OLEVANO)

Colpiva con calci e pugni un tesserato, della società avversaria, causando la definitiva sospensione della gara.

MOSCATIELLO GIOVANNI (SAN MICHELE OLEVANO)

Colpiva con calci e pugni un tesserato della società avversaria, causando la definitiva sospensione della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FORNARO LUIGI (ATLETIC S. MARIA LA CARITA)

ALTILIO PASQUALE (CAGGIANESE)

DE BIASE GIUSEPPE (CASTELLANA CALCIO)

MATARAZZO SILVESTRO (CASTELLANA CALCIO)

BENINCASA RAFFAELE (PAOLO MASULLO F.C.)

KUMBOHN THIERRY (SPORTING CASANDRINO)

RAGONE MATTEO (UNITAS MOLINA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

PECCIA ALESSIO (SAN MICHELE OLEVANO)

Assunse un comportamento ingiurioso ed istigatorio alla violenza nei confronti della tifoseria ospitata.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

MELITO ANTONIO (CALCIO ARIANO MANNA)

ANGIUNONI CARMINE (CANDIDA)

CANONICO IVAN (CASTELLANA CALCIO)

DONADIO MARCO (PAOLO MASULLO F.C.)

DE NOVELLIS SALVATORE (REAL MACERATESE CALCIO)

PACIFICO UGO (SPORTING CASANDRINO)

INFERNOSI GIANLUCA (UNITAS MOLINA)

DELLA MARCA SABATINO (VIRTUS TALANICO S. FELICE)

GAMBARDELLA CRISTIAN (VIRTUS TALANICO S. FELICE)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BORRELLI AGOSTINO (ATLETIC S. MARIA LA CARITA)

MANNA FRANCESCO (ATLETIC S. MARIA LA CARITA)

GRASSO LIBERATO (CALCIO ARIANO MANNA)

MACCHIONE GIOVANNI (CALCIO ARIANO MANNA)

PALLADINO RAFFAELE (CANDIDA)

ROMANO GIUSEPPE (CANDIDA)

CASTELLANO FRANCESCO (CASTELLANA CALCIO)

DI GREZIA CIRO (CASTELLANA CALCIO)

SICCARDI DANIELE (CASTELLANA CALCIO)

STABIANO MARINO (CASTELLANA CALCIO)

BENCIVENGA PAOLINO (CRAL FINCANTIERI STABIA)

BUONAGURO GIANLUIGI (CRAL FINCANTIERI STABIA)

CASTALDO NICOLA (CRAL FINCANTIERI STABIA)

TARANTINO STEFANO (CRAL FINCANTIERI STABIA)

CASSELLA RAFFAELE (REAL MACERATESE CALCIO)

CUOMO FERDINANDO (SPORTING CASANDRINO)

FARINA CARMINE (UNITAS MOLINA)

SPERANZA VINCENZO (UNITAS MOLINA)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

GARA OASI S. ANASTASIA – CALCIO ROSA NOCERA DEL 16/6/2013

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Rosa Nocera. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF

DELIBERA

di infliggere alla società Calcio Rosa Nocera la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione dell'assenza avvenuta nelle ultime giornate di gara).

GARE DEL 16/ 6/2013

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 10,00 PRO CALCIO DONNE
Ritardo.

Euro 10,00 SPORTING TEAM
Ritardo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IACOMINO FRANCESCA (PRO CALCIO DONNE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CANTIELLO LARA (CALCIO ROSA SALERNO) IAVARONE LUDOVICA (PRO CALCIO DONNE)
GAGLIARDI MARIAGRAZIA (REAL SAN TAMMARO 2012)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROIDI ROIDIS MANUELA (PRATER CLUB NAPOLI)

AMMONIZIONE (II INFR)

BASILE CARMELA (NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO) BALBI MARIA GRAZIA (SPORT NAPOLI)
ZANZONICO CARMELA (SPORTING TEAM)

CALCIO NATO DI CALCIO A 5 SERIE D

GARE DI PLAY-OFF DEL 15/ 6/2013

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 135,00 CLUB PARADISO ACERRA
Per aver permesso ad un proprio tesserato di sedere in panchina benché in corso di squalifica.

Euro 90,00 MONTELLA
Propri sostenitori, nel corso della gara ingiuriavano reiteratamente i tesserati della squadra ospite.

Euro 10,00 REAL FIVE PONTELANDOLFO
Ritardo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 27/ 7/2013

D ANZA SALVATORE (CLUB PARADISO ACERRA)
Sedeva indebitamente in panchina benché in corso di squalifica, con decorrenza dal 7/7/2013 data di scadenza della precedente inibizione.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

INCORONATO ALFREDO (CLUB PARADISO ACERRA)
Espulso per doppia ammonizione, si portava verso il settore occupato dai tifosi locali ed ingiuriava e minacciava uno di questi, inoltre, gli lanciava una bottiglia d'acqua.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PICCOLO CARMINE (ATHLETIC FOOTBALL)

DEL GROSSO DANILO (MONTELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FARINA RAFFAELE (ATHLETIC FOOTBALL)

SORIANO VINCENZO (CLUB PARADISO ACERRA)

MORRIELLO GIUSEPPE (SAN GREGORIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

DI SARNO VINCENZO (CLUB PARADISO ACERRA)

Colpiva con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria. (Rapporto C.C.)

MARZANO GIOVANNI (CLUB PARADISO ACERRA)

Per atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria locale. (Rapporto C.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

DENTINO GIOVANNI (CLUB PARADISO ACERRA)

SORIANO VINCENZO (CLUB PARADISO ACERRA)

CIACO DANILO (DALMATIA FUTSAL CENTER)

FARINO ALBERTO (DALMATIA FUTSAL CENTER)

LORITO ALFREDO (DALMATIA FUTSAL CENTER)

RUSSO VINCENZO (SOCCER VOMERO VIP CLUB)

SPINIELLO GUIDO (SOCCER VOMERO VIP CLUB)

CARPENTIERI DIEGO (STELLA NASCENTE C5)

PRISCO SANDRO (STELLA NASCENTE C5)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FARINA RAFFAELE (ATHLETIC FOOTBALL)

DE ANGELIS ANTONIO (CLUB PARADISO ACERRA)

BARBIERI LUIGI (MONTELLA)

CIANCIULLI MATTEO (MONTELLA)

DEL GROSSO DANILO (MONTELLA)

MARISENO ALESSIO (SAN GREGORIO)

RISULTATI GARE DEL 15 GIUGNO 2013

14° INTERSOCIALE

FINALE COPPA SENIOR

BIORES GRADED	- AMATORI 40	0 - 1
---------------	--------------	-------

FINALE POOL SCUDETTO

PLANET 365 VILLA MARGHERITA	- AVIS SANTA LUCIA	7 - 1
-----------------------------	--------------------	-------

55° INTERSOCIALE

FINALE COPPA AMATORI

GIOVA KENNEDY	- MIREA G. New team 2006	3 - 2
---------------	--------------------------	-------

Ritardo del 11/5/2013

STELLA ROSSA	- BIORES GRADED	0 - 0
--------------	-----------------	-------

GIUSTIZIA SPORTIVA
GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 14° INTERSOCIALE

GARE DEL 11/ 5/2013

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

AVINO CRISTIANO (BIORES GRADED)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LANGILLOTTI ANTONIO (STELLA ROSSA 09)

NOVIELLO NICOLA (STELLA ROSSA 09)

PASTORE PIETRO (STELLA ROSSA 09)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COTUGNO RAFFAELE (BIORES GRADED)

AMMONIZIONE (V INFR)

ESPOSITO VINCENZO (STELLA ROSSA 09)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI MARTINO ALBERTO (BIORES GRADED)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCARPA MASSIMO (STELLA ROSSA 09)

GARE DEL 15/ 6/2013

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

ILLIANO MAURIZIO (PLANET VILLA MARGHERITA)

TARANTINO SALVATORE (PLANET VILLA MARGHERITA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

MISCIA ENRICO (BIORES GRADED)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

EYMAN CARLO (AMATORI 40)

AMMONIZIONE (V INFR)

LUONGO FRANCESCO (AMATORI 40)

AMMONIZIONE (II INFR)

ESPOSITO ANTONIO (BIORES GRADED)

AMMONIZIONE (I INFR)

LA MANNA LUIGI (AMATORI 40)

TROISE FRANCESCO (AMATORI 40)

FIORILLO FULVIO (BIORES GRADED)

GARE DEL 55° INTERSOCIALE

GARE DEL 15/ 6/2013

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 10,00 GIVOVA KENNEDY

Ritardo.

Euro 10,00 NEW TEAM 2006

Ritardo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VITALE VITTORIO (NEW TEAM 2006)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI ROSARIO (NEW TEAM 2006)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

GALLO DAVIDE (GIVOVA KENNEDY)

AMMONIZIONE (V INFR)

MARINO GIUSEPPE (GIVOVA KENNEDY)

AMMONIZIONE (I INFR)

PASTORE LUCA (GIVOVA KENNEDY)

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 2013

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Gianluca De Vincentiis, avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

N. 102 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. IPPOGRIFO SARNO: ART. 4, COMMA 3; EX ART. 12. COMMA 3 E, INFINE, EX ART. 14, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione in data 1° ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 8.7.2011, prot. 202/783 pf 10-11 GR/mg, a carico della società di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 22 ottobre 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza della deferita, sebbene ritualmente convocata (con la relativa raccomandata postale risultata regolarmente notificata), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per la violazione di cui all'art. 12, comma 3, C.G.S., l'ammenda di euro 300,00; per la violazione di cui all'art. 14, comma 1, C.G.S., l'ammenda di euro 3.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rileva innanzitutto che, dagli atti, emergono con evidenza i fatti contestati con l'atto dell'1.10.2012 e precisamente: a) nel corso della gara del 5 gennaio 2011 Ippogrifo Sarno - Sarnese 1926, valevole per la Coppa Italia Regionale, alcuni sostenitori della società Ippogrifo Sarno, rimasti non identificati, eseguivano cori osceni e oltraggiosi nei confronti del Presidente della società Sarnese; b) il 9 gennaio 2011, dopo la gara Sarnese - Faiano, nel piazzale antistante lo stadio "Felice Squitieri" di Sarno, alcuni sostenitori della società Ippogrifo Sarno, rimasti non identificati, ingiuriavano, minacciavano e dileggiavano due tesserati della compagine Sarnese, dando ad uno di essi anche due "schiaffetti" sulla guancia. Tali

conclusioni non risultano smentite negli atti e nemmeno nella riunione del 22 ottobre 2012 della Commissione, cui non ha partecipato nessun rappresentante della società deferita Ippogrifo Sarno. Dagli atti emerge, peraltro, che l'allora presidente della ASD Ippogrifo Sarno, pur qualificando soltanto "esuberanti" le persone fisiche autrici dei comportamenti denunciati, si è peraltro esplicitamente dissociato dai comportamenti stessi (sulla stampa, Metropolis dell'11 gennaio 2011, pag. 33, nella quale si rinviene un'espressa, ferma condanna, dei comportamenti denunciati, anche da parte del direttore sportivo della stessa società; in sede di audizione da parte della Procura Federale, il 18 febbraio 2011). Nel merito, questa Commissione, riunitasi per deliberare nella seduta del 17 giugno 2013, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, ferma restando l'obiettivo gravità dei fatti contestati, questa C.D.T. ritiene congruo infliggerle, nelle rispettive misure di seguito specificate: per la violazione di cui all'art. 12, comma 3, C.G.S., l'ammenda di euro 150,00; per la violazione di cui all'art. 14, comma 1, C.G.S., l'ammenda di euro 700,00, così ridotta, soprattutto in ragione delle richiamate manifestazioni di scuse, sia, ma in misura minore, in quanto la vicenda non si è verificata in occasione di una gara tra le due società. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico della società Ippogrifo Sarno le seguenti sanzioni: per la violazione di cui all'art. 12, comma 3, C.G.S., l'ammenda di euro 150,00; per la violazione di cui all'art. 14, comma 1, C.G.S., l'ammenda di euro 700,00.

N. 103 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VAIANO ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING SALERNO 2010: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, REGOLAMENTO L.N.D. ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.: A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS SCAFATESE 2010 (GIÀ SPORTING SALERNO 2010): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell'11 ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 28 novembre 2011, prot. 3484/929, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 29.10.2012 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il deferito: sig. Vaiano Andrea; la società Virtus Scafatese 2010. A questa C.D.T. vengono sottoposte le richieste di patteggiamento, proposte ex art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulate e concordate dai deferiti con il rappresentante della Procura Federale. Il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, preso atto dei patteggiamenti proposti ex art. 23, C.G.S., dal sig. Vaiano Andrea, in nome e per conto della società Virtus Scafatese 2010, nelle sue conclusioni ha chiesto, per i deferiti: mesi due di inibizione a carico del sig. Vaiano Andrea (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), all'epoca della vicenda in esame presidente della società deferita; a carico della società Virtus Scafatese 2010 (già Sporting Salerno 2010), l'ammenda di euro 300,00 (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.). La C.D.T., nella riunione del 29 ottobre 2012, si è riservata la decisione. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta del 17 giugno 2013, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T. prende atto dei patteggiamenti innanzi richiamati e, nel dividerne la quantificazione, delibera le seguenti sanzioni: a carico del sig. Vaiano Andrea, mesi due di inibizione; a carico della società Virtus Scafatese 2010, l'ammenda di euro 300,00. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Vaiano Andrea mesi due di inibizione; a carico della società Virtus Scafatese 2010 (già Sporting Salerno 2010), l'ammenda di euro 300,00.

N. 104. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. RIGHI SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. DELLE VEDOVE DIEGO (ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIANO KELLER: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 10 ottobre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, in data 21 novembre 2011, prot. 3205/1492, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 29.10.2012 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; i deferiti: sigg. Righi Salvatore e Delle Vedove Diego e la società Mariano Keller, tutti rappresentati, con procura e delega, dall'assistente legale. A questa C.D.T. vengono sottoposte le richieste di patteggiamento, proposte ex art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, così come formulate e concordate dai deferiti con il rappresentante della Procura Federale. Il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, preso atto dei patteggiamenti proposti, ex art. 23, C.G.S., dai sigg. Righi Salvatore e Delle Vedove Diego, nonché dalla società Mariano Keller, per il tramite dell'assistente legale, nelle sue conclusioni ha chiesto, per i deferiti: giorni 40 di inibizione a carico del sig. Righi Salvatore (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), all'epoca della vicenda in esame presidente della società deferita; giorni 20 di inibizione a carico del sig. Delle Vedove Diego (pena patteggiata ex art. 23 C.G.S.), all'epoca della vicenda in esame segretario della società deferita; a carico della società Mariano Keller, l'ammenda di euro 250,00 (pena patteggiata ex art. 23 e 24 C.G.S.). La C.D.T., nella riunione del 29 ottobre 2012, si è riservata la decisione. Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta del 17 giugno 2013, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T. prende atto dei patteggiamenti innanzi richiamati e, nel dividerne la quantificazione, delibera le seguenti sanzioni: a carico del sig. Righi Salvatore, giorni 40 di inibizione; a carico del sig. Delle Vedove Diego, giorni 20 di inibizione; l'ammenda di euro 250,00, a carico della società Mariano Keller. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico del sig. Righi Salvatore, la sanzione dell'inibizione per giorni quaranta; a carico del sig. Delle Vedove Diego, la sanzione dell'inibizione per giorni venti; a carico della società Mariano Keller, l'ammenda di euro 250.

158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. DE ANGELIS DOMENICO – GARA RIONE LIBERTÀ / BUONALBERGO DEL 21.04.2013 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, ascoltati, in due distinte sedute, il direttore di gara ed i Commissari di Campo; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, il reclamante, tra l'altro, afferma di aver raggiunto la zona dell'aggressione, quando l'aggressione stessa "era stata abbondantemente consumata", "al sol fine di riportare la calma" e "senza peraltro mai arrivare a distare meno di 1,5 metri dal direttore di gara". I due Commissari di Campo, sentiti da questa Commissione, hanno dichiarato di non aver visto il De Angelis aggredire l'arbitro. Quest'ultimo, però, in sede di audizione, nel confermare il referto arbitrale, ha precisato di aver riconosciuto il sig. De Angelis Domenico, quale calciatore della società Rione Libertà, dai documenti custoditi, nello spogliatoio, dal medesimo direttore di gara. Quest'ultimo, altresì, ha aggiunto di ricordare che il calciatore De Angelis, all'atto della vicenda in esame, indossava la giacca della tuta (egli, invero, era stato sostituito nel corso della gara), fornendone anche una descrizione fisica. Alla luce delle precise e dettagliate dichiarazioni dell'arbitro, che, come è noto, costituiscono – nell'ambito del diritto calcistico – fonte privilegiata di prova, questa Commissione giudica accertata l'individuazione del calciatore in epigrafe ed acclarate le sue responsabilità. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, questa C.D.T. ritiene che essa debba essere ridotta al 31.12.2014, al fine di un'equa corrispondenza all'effettiva gravità dell'infrazione commessa. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. De Angelis Domenico, di ridurre al 31.12.2014 la sanzione a carico del calciatore medesimo; dispone la restituzione, al reclamante, della tassa reclamo, nella misura di euro 65,00, come prescritta per i reclami proposti dai tesserati.

159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CALCIO ANGRI – GARA OLIMPIA BATTIPAGLIA / ATLETICO CALCIO ANGRI DEL 28.10.2012 – 1^ CAT.

160. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BERTONI BATTIPAGLIA – GARA BERTONI BATTIPAGLIA / ACCIAROLI CALCIO DEL 6.01.2013 – PROMOZIONE

161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA VIS ARIANO CALCIO / CERVINARA DELL'11.05.2013 – PLAY-OFF PROMOZIONE

162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DINAMO MONTEVERDE – GARA DINAMO MONTEVERDE / VIRTUS CONZA DEL 2.12.2012 – 2^ CAT.

163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FLORIGIUM – GARA FLORIGIUM / SAN GIORGIO 1926 DEL 2.03.2013 – ECCELLENZA

164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FOIANO – GARA FOIANO / BUONALBERGO DEL 7.04.2013 – 2^ CAT.

165. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FRIENDS CICCIANO C5 – GARA FRIENDS CICCIANO C5 / FUTSAL SOLOFRA DEL 16.02.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

166. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL GRAGNANO – GARA FUTSAL OPLONTI / FUTSAL GRAGNANO DEL 10.11.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

167. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO G. CAROTENUTO – GARA NUSCO LIONI / G. CAROTENUTO DEL 2.12.2012 – PROMOZIONE

168. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTESARCHIO – GARA MONTESARCHIO / SAN MARTINO V.C. DEL 10.03.2013 – PROMOZIONE

169. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA MORCONE – GARA JUVENTINA CIRCELLO / POLISPORTIVA MORCONE DEL 19.01.2013 – 1^ CAT.

170. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ORATORIO DON GUANELLA – GARA SAN MARCO EVANGELISTA / ORATORIO DON GUANELLA DEL 23.02.2013 – 1^ CAT.

171. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PICCIOLA – GARA CAMPAGNA / PICCIOLA DEL 15.12.2012 – PROMOZIONE

172. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAMASPORT FNCC – GARA FULGOR MARANO SOCCER / PAMASPORT FNCC DEL 17.03.2013 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

173. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RINASCITA AMINEI – GARA RINASCITA AMINEI / PIEDIGROTTA DELL'11.11.2012 – 2^ CAT.

174. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA SPORTING GUARDIA / FOGLIANISE DEL 4.05.2013 – 1^ CAT.

175. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALDIANO – GARA VALDIANO / PICCIOLA DEL 12.05.2013 – PLAY-OFF PROMOZIONE

176. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALLO SCALO – GARA CONTRONE / VALLO SCALO DEL 2.12.2012 – 1^ CAT.

La C.D.T., viste le richieste delle società reclamanti di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice sportivo Territoriale), rileva che le società istanti non hanno provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Prende atto, dunque, che è venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, altresì, tenuto conto dell'obbligo, sancito dal Codice di Giustizia sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell'Organo Giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibili i reclami in epigrafe, in quanto soltanto preannunciati; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto delle rispettive società reclamanti: Atletico Calcio Angri, Bertoni Battipaglia, Cervinara, Dinamo Monteverde, Florigium, Foiano, Friends Cicciano C5, Ftusal Gragnano, G. Carotenuto, Montesarchio, Polisportiva Morcone, Oratorio Don Guanella, Picciola, Pamasport FNCC, Rinascita Aminei, Sporting Guardia, Valdiano e Vallo Scalo.

ERRATA CORRIGE

DELIBERA DEL G.S.T. NON PUBBLICATA SUL C.U. N. 106 DEL 9 MAGGIO 2013

GARA CASALE DI TEANO – RINASCITA SANNICOLESE DEL 5/5/2013

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Rinascita Sannicolese. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Rinascita Sannicolese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, ... omissis. Fa obbligo alla società Rinascita Sannicolese di versare a favore della società Casale di Teano, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 80.00.

* * * * *

14° INTERSOCIALE – COPPA ROMA – C.U. N. 115 DEL 13 GIUGNO 2013, PAG. 2608

GARE DEL 8 GIUGNO 2013 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

LARINGE ROBERTO (AVIS SANTA LUCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

BARATTO GIOVANNI (AVIS SANTA LUCIA)

LEGGASI

AMMONIZIONE I INFR

LARINGE ROBERTO (AVIS SANTA LUCIA)

AMMONIZIONE I INFR

BARATTO GIOVANNI (AVIS SANTA LUCIA)

* * * * *

ATTIVITÀ AMATORI – C.U. N. 115 DEL 13 GIUGNO 2013, PAG. 2607

RISULTATI GARE DEL 8 GIUGNO 2013

REAL MERGELLINA MINA JAMBO 1-0

LEGGASI

RISULTATI GARE DEL 8 GIUGNO 2013

REAL MERGELLINA MINA JAMBO 0-1

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27 giugno 2013.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 20 giugno 2013.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**